

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER LA CASERMA PIAVE (IPI) SITA IN NETTUNO (RM) - SCHEDE PATRIMONIALI RMB0445 – RMB1116– RMB1663 – RMB1286. CUP: E52C20000510001 - CIG:8855769BC1

FAQ AL 27-08-2021

QUESITO N. 1

Si chiede se possa partecipare, quale componente di un RT, un soggetto art. 45 comma 2 del Codice per lo svolgimento delle sole attività di rilievo e, in caso affermativo, si chiede conferma che lo stesso non debba contribuire al possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara.

RISPOSTA

Si evidenzia come la partecipazione alla procedura di un soggetto di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, oltre ai casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, sia astrattamente configurabile solo nella misura in cui questa non incida sui requisiti di partecipazione alla gara, né sullo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e sia, piuttosto, circoscritta allo svolgimento di attività subappaltabili ex art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, essendo subappaltabili le attività di Rilievo e fermo restando il possesso da parte dell'intero R.T. dei requisiti richiesti, non si ravvedono motivi ostativi alla partecipazione di un soggetto di cui all'art. 45 comma 2 del Codice quale mandante del raggruppamento per lo svolgimento delle sole attività subappaltabili di rilievo ai sensi di legge; tale soggetto non concorre alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3. in analogia con quanto previsto per le figure del Geologo e dell'Archeologo nonché dei soggetti di cui all'art. 45 per i quali è espressamente disciplinata la partecipazione dai documenti di gara.

Resta inteso, come previsto nella nota n.3 del Disciplinare di Gara (par. 7.1 – pag. 11), che le professionalità minime del gruppo di lavoro, in ragione dell'oggetto dell'appalto e della natura dei servizi da affidare, devono essere garantite da soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016, ferma restando la specifica disciplina dettata per il geologo e per l'archeologo e dettagliata nei documenti di gara.

QUESITO N. 2

Si chiede di chiarire se i requisiti di capacità economico e finanziaria (punto 7.2 del Disciplinare di Gara) richiesti per la partecipazione alla procedura indicata in oggetto possano essere assolti – in alternativa al fatturato globale per servizi di ingegneria pari ad € 1.802.917,39 – attraverso la dimostrazione del possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali almeno di pari importo, in analogia a quanto già stabilito dall'Agenzia del Demanio in relazione ad altre procedure di affidamento similari (vedasi ad es. i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura con CIG: 8278014142 della D.R. Lombardia di codesta Agenzia.

RISPOSTA

Come riportato nel disciplinare di gara al paragrafo 7.2 (pag.13) il requisito relativo al possesso di un fatturato globale minimo è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli stessi in quanto necessari alla gestione e programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sugli immobili individuati di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle condizioni strutturali ed energetiche degli stessi. Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare funzionali alla possibile realizzazione di interventi di

adeguamento/miglioramento sismico di immobili destinati ad uso governativo e quindi sedi di Amministrazioni dello Stato. Tuttavia, proprio allo scopo di garantire l'individuazione del requisito nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto delle peculiarità della procedura, dal momento che la "Caserma Piave" è composta da più beni, si è stabilito di parametrare il requisito in parola all'importo del servizio per il bene di maggior valore all'interno del compendio, invece che sul valore del compendio stesso.

Si rammenta che l'art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 prescrive:

"4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali".

Poiché la Stazione appaltante, tra le tre suddette opzioni indicate dalla legge (lettere a, b, c) ha scelto, in base al potere discrezionale conferitogli dalla legge stessa, di richiedere, a comprova della capacità economica finanziaria, l'opzione indicata al punto a) del comma 4 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/20216 e tale requisito è stato fissato nel disciplinare di gara, lo stesso non può essere sostituito a discrezione dell'Operatore Economico con quanto indicato al punto c) dell'art. 83, comma 4, relativo al livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

QUESITO N. 3

La presente per chiedere se, per la redazione dell'offerta tecnica, Criteri A e B, eventuali copertine ed indice non sono da includere nel numero di pagine richiesto dal disciplinare di gara.

RISPOSTA

Nel par. 16 "Contenuto della busta B – Risposta Tecnica" del Disciplinare di gara, nelle sezioni "Criterio A" e "Criterio B" è indicato il numero massimo di pagine per le schede e per la relazione illustrativa su un formato cartaceo ISO A4. Qualora si inserissero indice e copertina questi non sono da considerarsi parte del documento.

IL RUP

Ing. Gianluca Li Calzi

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)